

NOMINA DEGLI ORGANI SOCIALI

a) Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione e della durata in carica nonché del relativo compenso

Signori Azionisti,

con l'odierna Assemblea scade il nostro mandato; nel ringraziarVi per la fiducia accordataci Vi invitiamo innanzitutto a deliberare sulle seguenti materie:

- determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione; a questo proposito si rammenta che l'art. 13 dello Statuto sociale prevede che il Consiglio di Amministrazione sia composto da un numero di membri variabile tra tre e quindici;
- determinazione della durata in carica degli Amministratori e del compenso spettante agli stessi.

Per ciò che concerne la composizione del Consiglio di Amministrazione, si segnala che l'attività svolta da Juventus, società di calcio professionistico, richiede la presenza in Consiglio di soggetti con caratteristiche professionali ed esperienza, anche manageriale, tali da garantire all'organo amministrativo professionalità e competenze adeguate alla complessità e specificità del settore di attività cui opera la Società.

La composizione del Consiglio di Amministrazione deve inoltre garantire un'adeguata presenza di Amministratori non esecutivi i quali possono contribuire ad un migliore svolgimento dei lavori attraverso le proprie competenze di carattere strategico generale o tecnico particolare formate all'esterno della Società. Il loro contributo risulta poi essenziale per garantire un adeguato equilibrio con gli Amministratori muniti di deleghe operative affinché le decisioni collegiali dell'organo amministrativo siano particolarmente meditate e consapevoli nell'interesse di tutti gli Azionisti.

È inoltre opportuna la nomina di un congruo numero di Amministratori indipendenti in possesso dei requisiti di indipendenza, previsti dalle disposizioni del Testo Unico della Finanza D.Lgs. 58/1998 e dal Codice di Autodisciplina, in grado di esercitare un'influenza sulle decisioni collegiali del Consiglio con l'obiettivo di allineare gli interessi degli Amministratori esecutivi con quelli di tutti gli Azionisti sia di maggioranza, sia di minoranza. La presenza di Amministratori con tali caratteristiche è anche necessaria per garantire la composizione dei comitati interni che hanno funzioni consultive e propositive e che consentono al Consiglio di adottare le proprie decisioni con maggiore cognizione di causa anche in relazione alla gestione di materie che possono essere delicate in quanto fonte di potenziali conflitti di interesse.

b) Nomina del Consiglio di Amministrazione

Signori Azionisti,

Vi ricordiamo che l'art. 13 dello Statuto sociale, al fine di consentire l'elezione di un Amministratore da parte della minoranza, prevede che la nomina del Consiglio di Amministrazione avvenga sulla base di liste di candidati.

Le liste dei candidati alla nomina devono essere depositate presso la sede sociale della Società entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea e possono essere presentate soltanto dagli Azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti la percentuale stabilita per le società dalla disciplina in vigore. Tale quota di partecipazione deve risultare da apposite comunicazioni che devono pervenire alla Società almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea. A tal riguardo, Vi ricordiamo che la Consob, con determinazione n.6 del 13 luglio 2018, ha stabilito per la Società che, in ottemperanza al disposto degli artt. 144 ter e ss del Regolamento Emittenti, la quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste è individuata nel 2,5% del capitale sociale, corrispondente a quella statutariamente prevista.

Ogni azionista, nonché gli azionisti legati da rapporti di controllo o collegamento ai sensi del codice civile, non possono presentare né votare più di una lista, neppure per interposta persona o società fiduciaria. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

I candidati inseriti nelle liste devono essere elencati in numero progressivo e possedere i requisiti di onorabilità previsti dalla legge. Il candidato indicato al numero uno dell'ordine progressivo deve essere in possesso anche dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge nonché quelli previsti dal Codice di Autodisciplina emanato dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A..

Le liste che presentano un numero di candidati pari o superiore a tre devono inoltre includere candidati di genere diverso in modo da consentire una composizione del Consiglio di Amministrazione nel rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi; Vi ricordiamo che il prossimo sarà il terzo mandato al quale si applicano tali disposizioni.

Unitamente a ciascuna lista sono inoltre depositate un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti prescritti. I candidati per i quali non sono osservate le regole di cui sopra non sono eleggibili.

Per quanto riguarda il procedimento di nomina, lo stesso art. 13 dello Statuto prevede che, determinato da parte dell'Assemblea il numero degli Amministratori da eleggere, si procede come segue:

1. dalla lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti sono eletti, in base all'ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati nella lista, tutti gli Amministratori da eleggere tranne uno;
2. dalla seconda lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti è eletto, in conformità alle disposizioni di legge, un Amministratore in base all'ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati nella lista.

Non si tiene conto delle liste che abbiano conseguito in Assemblea una percentuale di voti inferiore alla metà di quella stabilita dalla disciplina in vigore ai fini della presentazione delle liste per le società quotate. Ne consegue pertanto che, alla luce del disposto della determinazione n.6 del 13 luglio 2018, non si tiene conto delle liste che abbiano conseguito in Assemblea una percentuale di voti inferiore all'1,25% del capitale sociale.

Qualora, a seguito di quanto precede, la composizione del Consiglio di Amministrazione non consenta il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, gli ultimi eletti del genere più rappresentato della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, tenuto conto del loro numero progressivo, vengono, nel numero necessario ad assicurare il rispetto della predetta normativa, sostituiti, sempre sulla base del loro numero progressivo, dai primi candidati non eletti della medesima lista del genere meno rappresentato. Nel caso in cui l'applicazione di tale procedura non consenta comunque il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, gli ultimi eletti del genere più rappresentato della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, tenuto conto del loro numero progressivo, vengono, nel numero necessario ad assicurare il rispetto della predetta normativa, sostituiti dall'Assemblea, con le maggioranze previste dall'art. 11 dello Statuto sociale.

Le precedenti regole non si applicano qualora non siano presentate o votate almeno due liste; in tal caso l'Assemblea delibera a maggioranza relativa assicurando il rispetto dei requisiti di legge e di Statuto in materia di composizione del Consiglio di Amministrazione.

Vi invitiamo pertanto a votare in conformità a quanto precede tenendo conto delle liste presentate e rese note in base alle disposizioni legislative e statutarie.

c) **Nomina del Collegio Sindacale**

Signori Azionisti,

venendo a scadere con l'odierna Assemblea anche il mandato del Collegio Sindacale, Vi invitiamo ad assumere le inerenti deliberazioni, ricordandoVi che l'art. 22 dello Statuto sociale, al fine di consentire l'elezione di un Sindaco da parte della minoranza, prevede che la nomina di tale organo avvenga sulla base di liste presentate da Azionisti.

In particolare tale articolo prevede che nelle liste i candidati siano elencati mediante un numero progressivo. La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente, in numero non superiore ai Sindaci da eleggere (3 effettivi e 2 supplenti).

Le liste dei candidati alla nomina devono essere depositate presso la Sede della Società entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea e possono essere presentate soltanto dagli Azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti la percentuale stabilita per le società dalla disciplina in vigore. A tal riguardo, Vi ricordiamo che la Consob, con con determinazione n.6 del 13 luglio 2018, ha stabilito per la Società che, in ottemperanza al disposto degli artt. 144 ter e ss del Regolamento Emittenti, la quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste è individuata nel 2,5% del capitale sociale, anche in questo caso corrispondente a quella statutariamente prevista.

Tale quota di partecipazione deve risultare da apposite comunicazioni che devono pervenire alla Società almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea.

Le liste che, considerando entrambe le sezioni, presentano un numero di candidati pari o superiore a tre devono includere, ai primi due posti della sezione relativa ai Sindaci effettivi, candidati di genere diverso in modo da consentire una composizione del Collegio Sindacale nel rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.

Le liste devono essere corredate:

- a) delle informazioni relative all'identità degli Azionisti che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;
- b) di una dichiarazione degli Azionisti diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti con questi ultimi dalla disciplina vigente;
- c) di una esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché di una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto e della loro accettazione della candidatura;
- d) dell'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti dai candidati presso altre società con l'impegno ad aggiornare tale elenco alla data dell'Assemblea.

I candidati per i quali non sono osservate le regole di cui sopra non sono eleggibili.

Nel caso in cui alla scadenza dei venticinque giorni precedenti l'Assemblea sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da Azionisti che, in base a quanto sopra stabilito, risultino collegati tra loro ai sensi della disciplina vigente, possono essere presentate liste sino al terzo giorno successivo a tale data. In tal caso la soglia predetta è ridotta all'1,25% del capitale sociale.

Un Azionista non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Gli Azionisti appartenenti al medesimo gruppo e gli Azionisti che aderiscano ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Possono essere inseriti nelle liste unicamente candidati in possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa stessa e dallo Statuto, per i quali siano rispettati i limiti degli incarichi fissati dalla normativa applicabile stessa (che al riguardo è contenuta nell'art. 144-terdecies del Regolamento Emittenti adottato dalla Consob).

I Sindaci uscenti sono rieleggibili.

Per quanto riguarda il procedimento di nomina, lo stesso art. 22 dello Statuto prevede che all'elezione dei Sindaci si proceda come segue:

1. dalla lista che abbia ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono eletti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi ed uno supplente;
2. dalla seconda lista che abbia ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti e che non sia collegata agli Azionisti di riferimento ai sensi delle disposizioni normative sono eletti il restante membro effettivo e l'altro membro supplente, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista; in caso di parità tra più liste, sono eletti i candidati della lista che sia stata presentata dagli Azionisti in possesso della maggiore partecipazione ovvero, in subordine, dal maggior numero di Azionisti.

La presidenza del Collegio Sindacale spetta al primo candidato della lista di cui al punto 2 che precede e cioè quella di minoranza.

Qualora non sia possibile procedere alla nomina con il sistema di cui sopra, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa nel rispetto dei requisiti di legge e di Statuto in materia di composizione del Collegio Sindacale.

Vi invitiamo pertanto a votare in conformità a quanto precede tenendo conto delle liste presentate e rese note in base alle disposizioni legislative e statutarie.

d) Determinazione degli emolumenti del Collegio Sindacale

Signori Azionisti,

siete altresì chiamati a determinare l'emolumento annuale del Presidente del Collegio Sindacale e degli altri due Sindaci effettivi.

Torino, 13 settembre 2018

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Andrea Agnelli

